

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore 04-
Decreto Dirigenziale n.221 del 27.08.2010 - D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art.269 comma 8. Autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera. Ditta: SAPIF s.r.l. Attività: torrefazione di caffè e prodotti tostati con produzione non superiore a 450 Kg/g e trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione di frutta, con produzione non superiore a 1.000 Kg. Sede produttiva : Via Roma n. 13/17 del Comune di Ospedaletto D'Alpinolo (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con D.D. n. 167 del 4/10/2007 (validità triennale) la ditta SAPIF s.r.l. è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152 art.269, comma 2 per l'attività di lavorazione, tostatura e commercializzazione di frutta secca, ubicata in Via Roma n. 13/17 del Comune di Ospedaletto D'Alpinolo (AV);
- CHE con atto acquisito il 12/10/2009 con prot. n. 870847 la ditta SAPIF s.r.l. ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, per una modifica sostanziale consistente in un ampliamento strutturale del capannone ove si svolgerà la tostatura della frutta secca;
- CHE ad essa sono allegati:
 - il progetto, e la relazione tecnica a firma del dr.Bevilacqua Michele iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi al n. 27287 con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni.

CONSIDERATO:

- α. CHE, come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286:
- IX. l'impianto:
- è anteriore al 2006 secondo la definizione dell'art. 268 lett. "l" del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;
 - 1. risulta in esercizio in forza del D.D. n. 167 del 4/10/2007 e tuttavia si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 5 del medesimo decreto legislativo e precisamente:
 - g. messa in esercizio limitatamente a quanto non in precedenza autorizzato (punto di emissioni denominati E8, E9, E10);
 - h. messa a regime di tutti gli impianti;
 - X. CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- XI. CHE con nota prot. n.1001125 del 19/11/2009 è stata indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 17/12/2009;
- XII. CHE in tale seduta la Conferenza, esaminato anche in via istruttoria, il progetto così come proposto ha espresso unanime parere favorevole anche in considerazione dei chiarimenti forniti dal consulente della ditta dr. De Vito Aldo;
- XIII. CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comu-

nitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

XIV. CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC);

XV. CHE il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 7454 del 7/01/2010;

XVI. CHE si è acquisita con prot. n. 526235 del 18/06/2010 la copia del bonifico di € 512,330 (cinquecentododici/30), conforme al preventivo, eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi dall'ARPAC ai sensi della predetta DGR n. 750/2004.

RITENUTO:

- potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 8 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'impianto destinato all'attività di torrefazione di caffè e prodotti tostati con produzione non superiore a 450Kg/g e trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione di frutta, con produzione non superiore a 1.000 Kg/g esercitata nell'impianto sito in via Roma n. 13/17 del Comune di Oospedaletto D'Alpinolo (AV).

VISTI:

1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
8. il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. mm. e intt.;
9. il D.D. n. 167 del 4 ottobre 2007.

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269 comma 8 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, l'autorizzazione definitiva con durata quindicennale in favore della ditta SAPIF s.r.l. per le emissioni derivanti dall'attività di torrefazione di caffè e prodotti tostati con produzione non superiore a 450Kg/g e trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione di frutta, con produzione non superiore a 1.000 Kg/g esercitata nell'impianto sito alla via Roma 13/17 del Comune di Ospedaletto D'Alpinolo (AV).
- 3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati dalla Conferenza dei Servizi, che di seguito si riportano:

valori	misurati	E1	E2
altezza dal piano campagna (m)		12	12
altezza dal colmo (m)		4	4
diametro allo sbocco (m)		Ø 0,20	Ø 0,20
sezione allo sbocco (m2)		0,0314	0,0314
direzione del flusso		verticale	verticale
portata normalizzata (m3/h)		210	800
temperatura (oc)		146	29
durata delle emissioni (h/d)		6	6

frequenza delle emissioni (n/d)	continua		continua	
alimentazione	metano			
potenzialità (mw)	0,081			
provenienza emissioni	Forno a convenzione di tostatura POLIN 8080 - SC Pane			
	Bruciatore		Tostatura	
sistemi d'abbattimento			1o stadio di filtrazione: cartucce di lana roccia; 2o stadio di filtrazione: cartucce a carboni attivi	
inquinanti	conc.ne (mg/Nm3)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm3)	flusso massa (g/h)
Ossidi di azoto NOx (come NO2)	14	2,9		
Polveri totali			1,3	1,0
C.O.V.			Non riscontrate	

valori	misurati		E3		E4	
altezza dal piano campagna (m)			12		12	
altezza dal colmo (m)			4		4	
diametro allo sbocco (m)			Ø 0,20		Ø 0,20	
sezione allo sbocco (m2)			0,0314		0,0314	
direzione del flusso			VERTICALE		verticale	
portata normalizzata (m3/h)			210		800	
temperatura (oc)			140		27	
durata delle emissioni (h/d)			6		6	
frequenza delle emissioni (n/d)			continua		continua	
alimentazione	metano					
potenzialità (mw)	0,01					
provenienza emissioni	Forno a convenzione di tostatura POLIN 8080 ROTODRAGO					
	BRUCIATORE			TOSTATURA		
sistemi d'abbattimento				1o stadio di filtrazione :cartucce di lana roccia; 2o stadio di filtrazione: cartucce a carboni attivi		
inquinanti	conc.ne (mg/Nm3)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm3)	flusso massa (g/h)		
Ossidi di azoto NOx (come NO2)	29	6,1				
Polveri totali			1,0	0,8		
c.o.v.			Non riscontrate			

valori	misurati		E5	E6		E7		
altezza dal piano campagna (m)			12	12		5		
altezza dal colmo (m)			4	4		2		
diametro allo sbocco (m)			Ø 0,20	Ø 0,20		Ø 0,025		
sezione allo sbocco (m ²)			0,0314	0,0314		0,05		
direzione del flusso			VERTICALE	VERTICALE		VERTICALE		
portata normalizzata (m ³ /h)			210	800		3.500		
temperatura (oc)			151	29		18		
durata delle emissioni (h/d)			6	6		6		
frequenza delle emissioni (n/d)			CONTINUA	CONTINUA		CONTINUA		
alimentazione			METANO					
potenzialità (mw)			0,081					
provenienza emissioni			Forno A convenzione di tostatura POLIN 8095 ROTODRAGO				cALIBRATURA CASTAGNE	
			BRUCIATORE		TOSTATURA			
sistemi d'abbattimento					1o stadio di filtrazione: cartucce di lana roccia; 2o stadio di filtrazione: cartucce A carboni attivi		FILTRO A MANICHE IN TESSUTO	
inquinanti			conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)
Ossidi di azoto NO _x (come NO ₂)			30	6,3				
Polveri totali					1,2	1,0	6,5	22,7
S.O.V.					Non riscontrate			

valori	stimati		E8	E9		E10	
altezza dal piano campagna (m)			10	10		10	
altezza dal colmo (m)			1	1		1	
diametro allo sbocco (m)			0,20	0,20		0,20	
sezione allo sbocco (m ²)			0,0314	0,0314		0,0314	
direzione del flusso			verticale	verticale		verticale	
portata normalizzata (m ³ /h)				1080		1080	
durata delle emissioni (h/d)			6	6		6	
frequenza delle emissioni (n/d)			Variabile	Variabile		Variabile	
provenienza emissioni			Fumi di combustione del bruciatore alimen-	Fumi di tostatura – Forno di tostatura “Officine		Fumi di tostatura – Forno di tosta-	

	tato a metano – forno di tostatura “Officine Sheffield”		Sheffield”		tura “Officine Sheffield”	
sistemi d’abbattimento	Filtri con carboni attivi		Filtri con carboni attivi		Filtri con carboni attivi	
inquinanti	conc.ne (mg/Nm3)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm3)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm3)	flusso massa (Kg/h)
Ossidi di azoto NOx (come NO2)	24					
Polveri totali			1,85	0,002	185	0,002
S.O.V.			Non riscontrate		Non riscontrate	

4) di subordinare il provvedimento all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili; non superare in nessun caso i valori limite fissati dall’allegato I alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi; ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l’abbattimento (mediante l’utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;

che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio, limitatamente ai punti di emissione aggiuntivi denominati camini E8,E9,E10, ne dia comunicazione a questo Settore Regionale, all’Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Ospedaletto D’Alpinolo e all’ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;

che la ditta provveda alla messa a regime di tutti gli impianti non oltre novanta giorni dalla data di messa in esercizio dei punti di emissione E8,E9,E10 salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale;

effettuare, con cadenza triennale a decorrere dalla data di “messa a regime”, durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo Scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Ospedaletto D’Alpinolo, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);

provvedere all’annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione della autorità competenti al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell’allegato VI alla parte quinta) di:

- I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 4f (allegare i relativi certificati d’analisi);
- II. ogni eventuale caso d’interruzione del normale funzionamento dell’impianto produttivo e/o dei sistemi d’abbattimento;
- III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;

porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione; adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui di cui al punto 4-f; icustodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5) di precisare ulteriormente che:

- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto n. 4-f dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta ;

6) di puntualizzare ulteriormente che:

i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale; l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto; la Ditta proceda al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza al Settore; la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;

7) di demandare all'ARPAC di accertare, entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e dei relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (di cui allo schema riepilogativo riportato al punto 3) fornendone le risultanze allo Scrivente;

8) di obbligare la Ditta a comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;

9) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;

10) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

11) di notificare il presente provvedimento alla ditta SAPIF s.r.l. con sede in Ospedaletto D'Alpinolo (AV) alla Via Roma, n. 13/17;

12) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Ospedaletto D'Alpinolo, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL di Avellino (ex AV/2) ed all'ARPAC– Dipartimento Provinciale di Avellino;
13) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dr.Luigi Rauci)